

La Camera,

premessi che:

il comma 64-*bis* dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 innalza dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet di legno, con una modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sull'IVA che reca l'insieme dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota ridotta (10 per cento); tra queste, le cessioni di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura;

per effetto della legge di stabilità, sono escluse dalle predette cessioni di legnami ad aliquota ridotta le cessioni di Pellet di legno, che dal 1° gennaio 2015 rientreranno nelle operazioni sottoposte ad aliquota ordinaria al 22 per cento, mentre risulterà più vantaggioso acquistare legna ricavata dal taglio degli alberi;

in Italia una percentuale significativa della popolazione utilizza il pellet come combustibile ad uso domestico; 200 mila caldaie, circa un milione e settecentomila stufe, 200 mila camini e 75 mila cucine sono alimentate a Pellet; è importante sottolineare che nel settore produttivo circa 2450 caldaie civili industriali utilizzano Pellet;

è totalmente italiana la produzione industriale di stufe, caldaie e cucine oggi in uso per il riscaldamento domestico e pubblico con importanti ricadute occupazionali per l'indotto sia nella produzione che nell'installazione;

il nostro Paese – con 3,3 milioni di tonnellate all'anno – rappresenta il 40 per cento del consumo di pellet in Europa (7 milioni di tonnellate in totale); grazie ai circa 10 milioni di impianti domestici per riscaldamento a legna e pellet è stato raggiunto e raddoppiato l'obiettivo fissato per il 2020 per le biomasse dal Piano nazionale per le energie rinnovabili;

la diffusione del Pellet come combustibile domestico è in costante crescita: già nel primo semestre 2013 le vendite erano superiori del 30 per cento allo stesso periodo dell'anno precedente, più del doppio della crescita media registrata negli ultimi anni;

l'Italia, nonostante sia leader Europeo nel consumo di Pellet, produce circa 300 mila tonnellate all'anno, meno del 10 per cento del fabbisogno nazionale con potenzialità di crescita ancora molto elevate;

il costo dell'energia è segnatamente più alto nel nostro Paese rispetto alla media europea, anche in ragione del più diffuso utilizzo del gas naturale, un combustibile dal prezzo elevato che incide in misura significativa sulla competitività del sistema produttivo e sulle condizioni di vita delle famiglie;

l'utilizzo del pellet di legno consente di tagliare in misura significativa la spesa delle famiglie italiane per il riscaldamento, in particolare nelle Regioni dell'Italia Settentrionale, e va nella direzione di una crescente, auspicabile diversificazione delle fonti energetiche; una stufa a pellet consente un risparmio sulle spese per il riscaldamento da 100 a oltre 1.200 euro a stagione; una stufa che fornisce 7,2 MWh termici in un anno, con un consumo di 1,5 tonnellate di pellet (che può essere considerato medio per molte famiglie del Nord Italia) che integri, ma non sostituisca l'impianto di riscaldamento, consente un risparmio di circa 1.200 euro se affiancata ad un impianto a Gpl, di 525 euro nel caso di un impianto a gasolio e di circa 100 euro con un impianto a metano; il vantaggio cresce in misura significativa con l'utilizzo di stufe a pellet idro, in grado di scaldare l'acqua dei radiatori e di fornire acqua calda sanitaria;

considerando il prezzo dei diversi combustibili, il Pellet è la risorsa energetica più economica dopo la legna da ardere e il cippato, cioè il legno ridotto in scaglie; 1 MWh di calore generato da un impianto a Pellet costa tra i 69 e i 72 euro; 1MWh generato da una caldaia a metano ha un prezzo di circa 86 euro che sale a quasi 145 euro se prodotto da un impianto a gasolio e a 239 euro con il Gpl da riscaldamento che costa quasi il doppio di quello da autotrazione;

considerando che il prezzo del Pellet – in relazione alla crescente domanda di mercato – ha registrato significative variazioni in aumento (a ottobre 2014 il sacco da 15 kg aveva un prezzo compreso tra 4,80 e 5,50 euro, mentre nello stesso periodo del 2013 non superava 3,6-4 euro a sacco) è particolarmente importante stabilizzare il prezzo di questa importante fonte energetica per le famiglie italiane mediante la leva fiscale; in particolare il gettito dell'IVA sul Pellet – a parità di aliquota – è in costante «automatica» crescita, in relazione all'incremento dei prezzi della materia prima;

l'acquisto di stufe e caldaie a pellet beneficia della detrazione del 65 per cento, prorogata dalla legge di Stabilità al nostro esame;

le stufe a pellet, utilizzano biomassa, che quando proviene da una filiera sostenibile hanno un bilancio zero quanto a emissioni di CO₂, con emissioni di particolato superiori a quelle degli impianti a gas naturale, ma di molto inferiori a quelle delle meno efficienti stufe a legna tradizionali e dei caminetti aperti (la legna da ardere resterà ad aliquota agevolata del 10 per cento); la combustione di Pellet produce anidride carbonica e libera una percentuale di sostanze inquinanti (ossidi di azoto e di zolfo) inferiore a quella rilasciata dai combustibili fossili;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, comma 64-*bis*, al fine di verificare l'opportunità di ripristinare, attraverso ulteriori iniziative normative, un'aliquota agevolata per le cessioni del Pellet di legno a tutela delle fasce di popolazione più debole, delle aree montane e dei territori più svantaggiati.

9/2679-*bis*-B/160. Braga, Borghi, Mariani, Rubinato, D'Ottavio, Malpezzi, Richetti, Bonomo.

La Camera,

premessi che:

il comma 309 dell'articolo 1 interviene sugli istituti di patronato e assistenza sociale - riducendo a 35 milioni i 75 milioni di taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli istituti, previsti dal testo approvato dalla Camera in prima lettura; viene, inoltre, disposta la riduzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, dall'80 per cento al 72 per cento (62 per cento nel testo approvato dalla Camera) degli anticipi versati ai patronati sulle somme spettanti e, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, dell'aliquota di contribuzione, rideterminata nello 0,207 per cento (0,186 per cento nel testo approvato dalla Camera);

nel corso dell'esame in Senato è stato modificato il comma 310 introducendo ulteriori modifiche (rispetto a quelle già contenute nel testo approvato dalla Camera) alle disposizioni vigenti di cui alla L. n. 152/2001, che disciplina i criteri di costituzione e l'ambito di attività degli istituti; è stato disposto, in particolare, che anche le modalità di esercizio delle nuove attività riconosciute agli istituti di patronato dalla lettera c), cpv. «Art. 10», lettera a) del testo approvato dalla Camera (attività di consulenza, di supporto e assistenza tecnica, in favore di soggetti pubblici e privati, in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e successioni, diritto civile, legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro) siano definite con uno schema di convenzione approvato con DM da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Il Senato ha inoltre disposto la riduzione (dal 2,5 per cento, previsto nel testo licenziato dalla Camera) all'1,5 per cento della soglia minima di attività rilevante (alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex articolo 13 della legge n. 152/2001) che ciascun patronato deve realizzare, pena lo scioglimento, se essa non viene raggiunta per 2 anni consecutivi;

nonostante le modifiche del Senato, sono stati introdotti alcuni parametri di valutazione della qualità dell'attività svolta da tali Istituti, che potrebbero avere un effetto opposto a quello che si è inteso perseguire;

in particolare, si richiede, per ciascun Patronato, la presenza in almeno otto Stati stranieri. Occorre notare però che sinora l'apertura di sedi estere costituiva una facoltà che ciascun Patronato poteva attivare: non può pertanto costituire un parametro per il riconoscimento del patronato stesso. Quanto alla soglia minima dell'1,5 per cento di attività, tale parametro, puramente quantitativo e riferito alla sola attività ammessa a finanziamento, non risulta di per sé idoneo ai fini della valutazione della qualità del servizio offerto; né una soglia di attività inferiore a tale limite identifica di per sé una scarsa qualità dell'attività svolta, che può invece essere meglio accertata sulla base del rispetto di alcuni requisiti di tipo organizzativo;

sottolineato che l'intero Fondo viene finanziato con la contribuzione dei lavoratori italiani di tutte le categorie,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate al comma 310, al fine di adottare ulteriori iniziative normative:

a) eliminare il requisito della presenza di sedi in Paesi stranieri di cui agli artt. 2 e 16 della Legge 152/2001, come modificati dalla legge in esame;

b) disporre un'opportuna modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge n. 152/2001 prevedendo, in capo alle Organizzazioni promotrici, la presenza in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno l'80 per cento della popolazione italiana come accertata dall'ultimo censimento nazionale;

c) eliminare il riferimento al criterio dell'attività non inferiore all'1,5 per cento introdotto – peraltro, con effetto retroattivo, sull'attività 2014 – o, in subordine, a superare detto criterio meramente quantitativo in presenza del rispetto di una serie di requisiti organizzativi, quali: 1) almeno l'80 per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, Legge n. 152/2001 in forza al patronato su base annua risulti assunto con contratto a tempo indeterminato; 2) la stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali;

d) prevedere la possibilità che i patronati già operanti, alla data di entrata in vigore della Legge n. 152/2001 ed il

cui riconoscimento sia stato convalidato ai sensi della stessa legge, si consorzino entro un termine adeguato quale il 31.12.2017.

9/2679-bis-B/162. [Rubinato](#).

La Camera,

premesso che:

il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva c.d., Piano Nazionale Infanzia (PNI) è previsto in Italia dalla Legge n. 451 del 1997;

si tratta di un documento molto importante in quanto contiene le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza ed ha l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo;

l'articolo 2 della Legge n. 451 del 1997 prevede che il PNI venga predisposto biennialmente dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, e venga adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione parlamentare per l'infanzia istituita all'articolo 1 della medesima legge;

l'adozione dell'ultimo PNI risale al biennio 2010-2011 ma essendo del tutto privo di risorse non poteva che risultare inefficace;

la recente indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza avente oggetto la povertà minorile, ha rilevato un preoccupante aumento delle condizioni di disagio sociale e povertà dell'infanzia italiana,

impegna il Governo

a prevedere celermente l'approvazione del Piano Nazionale per l'Infanzia che contenga concrete misure di contrasto alla povertà ed al disagio minorile.

9/2679-bis-B/1. [Zampa](#), [Carra](#), [Romanini](#), [Amoddio](#), [Antezza](#), [Rubinato](#).

La Camera,

in sede di esame della Legge di stabilità 2015;

premesso che:

tra il 10 e il 14 ottobre 2014 una violenta alluvione ha colpito in modo particolare la città di Genova e i territori della provincia, e le regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; nelle giornate tra il 9 e 11 novembre un'altra alluvione ha nuovamente interessato il capoluogo ligure, molti comuni dell'entroterra e la zona del Tigullio, nonché molti comuni della provincia di Savona;

l'evento alluvionale ha provocato gravissime conseguenze sulle abitazioni e ingenti danni alle attività industriali, artigiane, agricole e di servizi, alle strutture ricettive, agli esercizi commerciali, alle infrastrutture;

considerato che:

il decreto 20 ottobre 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disposto la sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali in premessa;

sottolineato che:

nei territori colpiti da tali eventi perdura, ad oggi, una situazione di grave disagio nelle abitazioni civili, e i gravissimi danni alle strutture produttive e ai servizi non consentono di riprendere l'attività a regime, e quindi di generare reddito e corrispettivi adeguati,

impegna il Governo

al fine di favorire la ripresa economica e sociale di tali territori, a prevedere la proroga del termine del periodo di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, nonché dagli atti

previsti dall'articolo 29 del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese e le persone, anche operanti in qualità di sostituti d'imposta, direttamente e gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali e aventi sede operativa o residenza nei predetti territori;

a disporre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, opportuni termini modalità e criteri per adempimenti, versamenti e obblighi tributari che tengano conto delle oggettive difficoltà, nei comuni colpiti in modo grave dagli eventi alluvionali, a riavviare attività, servizi e impianti e a generare reddito in misura congrua;

a prevedere che il pagamento degli adempimenti tributari e non tributari dopo la sospensione dei termini sia effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni e interessi;

a promuovere, anche mediante protocollo d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana, la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi, dei contributi e premi da effettuare dopo la sospensione dei termini;

a valutare – anche mediante protocollo d'intesa – con l'Associazione Bancaria Italiana – l'opportunità di disporre la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere alla data degli eventi alluvionali in premessa per i soggetti che abbiano avuto danni ingenti conseguenti agli eventi alluvionali, senza applicazione di commissioni o spese di istruttoria e senza richiesta di garanzie aggiuntive; nel caso sia accordata la sospensione, a prevedere – in accordo con ABI – che la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate sia prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione, e che, al termine della sospensione, il pagamento delle rate avvenga secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo; a concordare altresì con ABI che a tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nel territorio dei Comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali in premessa possano accedere al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244.

9/2679-bis-B/114. **Tullo, Mariani, Giacobbe, Basso, Carocci, Pastorino, Vazio, Marco Meloni, Rubinato.**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di stabilità 2015 introduce una deroga alla centrale unica di committenza per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012, che sono esentati, in modo da estendere tale esenzione anche ai comuni della Lombardia e del Veneto, anch'essi colpiti dagli eventi sismici del 2012;

dal 1° luglio 2014, con la riscrittura dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad opera dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i comuni non capoluogo di provincia, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, devono procedere esclusivamente attraverso le unioni di comuni, se esistenti, oppure costituire un apposito accordo consortile, oppure ricorrere ad un soggetto aggregatore o alle province, oppure utilizzare i mezzi elettronici gestiti dalla CONSIP o da un altro soggetto aggregatore;

nonostante la piccola proroga contenuta all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, questa disposizione è un aggravio burocratico che sta causando il blocco di tutti gli appalti per l'impossibilità dei soggetti aggregatori di gestire, senza alcuna facoltà di programmazione e con insufficienti dotazioni di personale, tutti gli appalti dei comuni ad eccezione dei comuni capoluogo;

per garantire invece celerità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, soprattutto nei piccoli comuni montani, le stazioni appaltanti dovrebbero poter effettuare autonomamente acquisti di lieve entità, anche al di fuori delle procedure telematiche, e sarebbe dunque assolutamente indispensabile prevedere che tutti i comuni, in caso di piccoli acquisti inferiori a 5.000 euro, necessari allo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici, possano avere una deroga sia all'obbligo di avvalersi dei soggetti aggregatori, sia all'obbligo di utilizzo della procedura telematica, almeno per i lavori pubblici,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità almeno per i piccoli comuni montani, di derogare all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, nel senso di consentire loro di acquisire autonomamente le ordinarie provviste per le prestazioni di servizi o di forniture per il funzionamento dei propri uffici, qualora si tratti di piccoli

acquisti inferiori a 5.000 euro, anche al di fuori delle procedure telematiche.
9/2679-bis-B/129. [Plangger](#), [Alfreider](#), [Gebhard](#), [Schullian](#), [Ottobre](#), [Rubinato](#).

La Camera,
premessò che:

il disegno di legge di stabilità, nell'intento di reperire coperture finanziarie alle disposizioni di spesa disposte dal Governo, ha, per l'ennesima volta, imposto tagli indiscriminati al comparto regionale e locale;

al comparto degli enti territoriali sono stati sottratti complessivamente quasi 4 miliardi, di cui 3 e mezzo alle regioni ordinarie, che si somma ai circa 6 miliardi tagliati a province e regioni metropolitane per il triennio 2015-2018 e al taglio dei 750 milioni annuali di tagli già previsto dal decreto 66/2014 (bonus 80 euro), di cui si prevede l'estensione fino al 2018;

il testo presentato dal Governo non fissa alcun criterio per il riparto di questi tagli, che saranno pertanto operati presumibilmente in maniera lineare, sulla base delle ripartizioni storiche, cristallizzando quindi l'attuale situazione nella quale alcune regioni hanno adottato criteri di razionalizzazione ed efficienza ed altre hanno perpetrato sprechi ed inefficienze. Nessun meccanismo premiale è stato adottato per riconoscere lo sforzo delle regioni virtuose che così dovranno incassare altri tagli su bilanci già ridotti al minimo;

le dichiarazioni date dal Governo sui tagli alle regioni danno persino l'impressione che si cerchi volutamente di attribuire agli enti territoriali responsabilità che non gli appartengono: il Ministro della salute ha infatti affermato che «la legge di stabilità non prevede tagli alla sanità, il fondo sanitario è intatto», e che «se le regioni tagliano il fondo sanitario se ne assumono le responsabilità»; applicare tuttavia tagli finanziari superiori alla capacità oggettiva di compressione delle altre spese regionali significa di fatto obbligare le regioni a farsi carico delle scelte impopolari operate dal governo;

è assolutamente necessario passare dalla metodica dei tagli lineari ad un meccanismo di riparto tra enti territoriali basato sui costi standard, al fine di premiare finalmente chi negli ultimi anni ha amministrato in modo responsabile ed efficiente, e stimolare le altre regioni ad adeguarsi, al fine di ottenere risparmi reali per l'intero comparto e non una mera contrazione della spesa sociale,

impegna il Governo

ad inserire un preciso riferimento ai costi standard come criterio per stabilire il riparto dei tagli imposti dal governo al comparto degli enti territoriali.

9/2679-bis-B/136. [Giancarlo Giorgetti](#), [Guidesi](#), [Rubinato](#).

La Camera,
premessò che:

i commi dal 55 al 79 del testo del maxi emendamento al ddl Stabilità 2015 presentato dal Governo, e recanti norme in materia di regime fiscale per le partite IVA, sostituisce dal 2015 il regime dei minimi per autonomi e mini-imprese, prevedendo un nuovo regime forfettario per le imprese e i professionisti che esercitino un'attività in forma individuale senza superare elevati livelli di ricavi o compensi annui;

le nuove disposizioni stabiliscono la determinazione del reddito in modo forfettario mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il «principio di cassa») e l'assoggettamento ad una imposta sostitutiva IRPEF, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, aumentando l'aliquota di tale imposta dal 5 per cento al 15 per cento del reddito determinato in modo forfettario e applicandola su una base imponibile ridotta di 1/3 nel caso di nuove attività;

la nuova agevolazione comporta quindi la contemporanea soppressione dei regimi «di favore» vigenti, ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti e prevede un regime contributivo opzionale con la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito;

oltre ai limiti del ricavo indicati nell'Allegato 4, dove si riportano le soglie dei ricavi e dei compensi in base ai diversi codici ATECO, oltre cui non si può accedere a tale regime agevolato, l'articolo in oggetto, come accennato, prevede che l'aliquota del 15 per cento venga applicata a coefficienti di redditività che variano per i diversi tipi di attività, di cui è già stata chiesta la revisione da parte dei rappresentanti di categoria, e da cui, peraltro, potranno essere sottratti soltanto i contributi previdenziali;

inoltre, coloro che aderiranno al nuovo regime forfettario, difficilmente potranno azzerare l'imponibile, anche

considerando l'abbattimento di 1/3 della base imponibile per i primi tre anni, mentre oggi un contribuente minimo che abbia molte spese, soprattutto le *start up* che in questo modo verrebbero quindi molto svantaggiate, può finire a zero;

fonti accreditate di stampa specializzata hanno già riportato, a questo proposito, le lamentele dei professionisti, e soprattutto delle categorie di professionisti rientranti nel gruppo di settori afferenti a costruzioni e attività immobiliari, intermediari del commercio, attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi, per i quali, il livello dei ricavi che consente di accedere alla tassazione agevolata si abbasserà da 30.000 a 15.000 euro;

tale soglia, ritenuta troppo bassa anche dal Sottosegretario all'economia Zanetti, sembrerebbe essere inadeguata non soltanto per gli artigiani e i commercianti, ma soprattutto per i professionisti, anche per coloro i quali hanno da poco intrapreso un'attività;

in un contesto economico così difficile come quello che sta vivendo attualmente il nostro Paese, dovrebbe infatti prevedersi un accesso più esteso a tale regime forfettario, il cui ampliamento sembrerebbe opportuno non soltanto in ragione del necessario sgravio fiscale che il Governo dovrebbe porsi come obiettivo in un contesto di sostentamento delle piccole e medie imprese, e soprattutto dei lavoratori autonomi e delle mini-imprese, ma anche nel più generale contesto di lotta all'evasione fiscale, tenendo presente che una minore imposizione contributiva è da sempre il miglior strumento di contrasto a tale fenomeno,

impegna il Governo

a prevede, delle nuove disposizioni nel nuovo regime forfettario, al fine di ampliare il più possibile il numero di contribuenti in possesso dei requisiti per l'accesso a tale regime, rivedendo in particolare la soglia massima dei 15.000 euro di ricavo, necessaria per poter usufruire del nuovo regime dei minimi, in considerazione delle argomentazioni svolte nelle premesse.

9/2679-bis-B/146. [Marcolin](#), [Busin](#), [Rubinato](#).

La Camera,

premessi che:

secondo l'attuale normativa, nella determinazione della base imponibile del fabbricato vengono inclusi anche i macchinari e gli impianti ancorati al suolo che allo stesso tempo possono essere smontati e trasferiti in un altro sito oppure ceduti per essere sostituiti;

l'articolo 10 del R.decreto-legge n. 653 del 1939 prevede che la redditività media ordinaria degli immobili ad uso produttivo, ai fini della rendita catastale, sia individuata mediante stima diretta per ciascuna unità immobiliare al fianco del metodo indiretto;

il metodo diretto, applicandosi attraverso la comparazione con beni simili di cui si conoscono le caratteristiche tecniche ed economiche, trova però difficile applicazione, quindi, viene comunemente utilizzato il metodo indiretto, che fa invece riferimento ad una valutazione in base al valore di ricostruzione, secondo quanto stabilito dalla circolare 4T/2009, che prevede l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, operando la valutazione degli impianti fissi, ossia dei macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria;

riguardo la rilevanza di macchinari ed impianti situati all'interno degli immobili ai fini della determinazione della rendita si verificano però diverse difficoltà interpretative ed applicative; i macchinari imbullonati, infatti, secondo l'attuale interpretazione del regio decreto, non dovrebbero costituire veri e propri immobili suscettibili di rientrare nella determinazione della rendita catastale;

da tempo il mondo delle imprese chiede di mettere fine a quella che è stata definita la «patrimoniale» sui beni per l'attività produttiva poiché la determinazione della rendita catastale dei cosiddetti «macchinari imbullonati» non fa che aumentare il prelievo applicato dai Comuni con l'imposta sugli immobili, a cui si aggiunge l'ulteriore penalizzazione della deduzione limitata al 20 per cento dell'IMU delle sole imposte dirette e non dall'Irap;

operando in questo modo le imprese subiscono un consistente incremento delle rendite catastali e un conseguente aumento della base imponibile su cui oggi è dovuta l'IMU e in futuro la *local tax*, a cui si aggiungono effetti di determinazione retroattivi e pesanti ripercussioni in termini sanzionatori nei casi di mancato adeguamento;

inoltre, le norme di accatastamento dei fabbricati industriali spesso sono interpretate e applicate in maniera

disomogenea sul territorio, con un effetto distorsivo della concorrenza che crea l'ennesima incertezza sulla norma;

come si è appreso dagli organi di stampa, il viceministro Morando aveva dichiarato che il pagamento dell'IMU sui cosiddetti macchinari imbullonati fosse una questione da rivedere all'interno della legge di stabilità, a prescindere dal costo che ne sarebbe derivato per le casse dello Stato: il viceministro si era espresso favorevolmente riguardo ad un intervento in seconda lettura al Senato in cui affrontare tutto il tema dell'imposizione sugli immobili;

dopo il viceministro, anche il sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti aveva dichiarato alla stampa che la «patrimoniale» sui macchinari sarebbe stata cancellata al Senato con un emendamento alla stabilità, contestualmente all'esame della *local Tax*;

il Governo aveva quindi espresso l'intenzione di introdurre una disciplina transitoria sulla tassazione degli immobili strumentali, prevedendo che qualora la rendita catastale dal 1° gennaio 2015 avesse subito una variazione in aumento a causa delle verifiche del Fisco in relazione alle componenti impiantistiche dei fabbricati stessi, la variazione in aumento non sarebbe andata ad incrementare la base imponibile dei tributi locali;

nonostante le suddette dichiarazioni, il Governo non ha però rispettato le promesse fatte a riguardo, presentando esclusivamente un emendamento nella quinta Commissione del Senato che ha previsto una semplice chiarificazione dell'esclusione dalla rendita catastale delle componenti che, pur prive dei requisiti di immobiliarietà, sono caratterizzanti della destinazione economica dell'immobile produttivo, secondo quanto già chiarito la circolare n. 6/T del 30 novembre 2012,

impegna il Governo

a disporre, quanto prima, un provvedimento legislativo che stabilisca la piena e certa esclusione, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, della valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria, ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo.
9/2679-bis-B/161. [Busin](#), [Rubinato](#).

La Camera,

premessi che:

nella legge di stabilità 2015 sono state apportate delle modifiche alla manovra salva Italia – legge 214/2011 relative all'articolo 24 comma 2 e all'articolo 24 comma 10;

l'emendamento del Governo di modifica del comma 2 dell'articolo 24 prevede che: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa»;

questa modifica ha l'obiettivo di evitare che la misura della pensione risulti essere superiore alla pensione calcolata con le regole vigenti fino al 31.12.11. Va ricordato che il requisito minimo per la pensione di anzianità era 40 anni di contributi e la pensione veniva calcolata fino al massimo di 40 anni, per la prima volta nella storia previdenziale la manovra Fornero ha previsto due requisiti contributivi diversi per uomini e donne, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Esisteva una differenza di età per la pensione di vecchiaia, ma mai una differenza di requisito contributivo. Minimo vantaggio per le donne a fronte del grave danno subito per l'innalzamento senza gradualità dell'età per la pensione di vecchiaia;

tale emendamento comporta che per il calcolo della prestazione pensionistica si prenderà a riferimento il requisito minimo di accesso alla pensione anticipata di anzianità, non tenendo conto dei contributi versati oltre tale limite, avremo l'assurda situazione che a parità di contribuzione versata, per esempio 43 anni, per una donna verranno utilizzati per il calcolo solo 41 anni e sei mesi di contribuzione mentre per l'uomo 42 anni e sei mesi, realizzando una palese discriminazione nei confronti delle donne;

per quanto attiene le modifiche introdotte al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto-legge Salva-Italia), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevedeva penalizzazioni in caso di accesso al pensionamento con un'età inferiore ai 62 anni, nella legge di stabilità 2015 è stato presentato un emendamento per disapplicare le suddette penalizzazioni almeno fino al 31.12.2017;

il Governo però ha riformulato l'emendamento originario togliendo le penalizzazioni solo per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015, dai dati forniti dall'Inps sono complessivamente andati in pensione con penalizzazioni: 11.825 donne e 3.338 uomini da gestioni private + 9.432 donne e 772 uomini da gestioni pubbliche. La riformulazione del Governo limitando quindi la cancellazione delle penalizzazioni dall'1.1.15 colpisce 21.257 donne e 4.110 maschi e ancora una volta sono le donne ad essere più penalizzate e comporterà inevitabilmente l'attivazione di contenzioso in sede giudiziaria da parte di coloro che hanno subito la penalizzazione sul calcolo della pensione;

va ricordato che per superare le penalizzazioni si è intervenuti più volte dal dicembre 2011 ad oggi, sia al Senato che alla Camera, perché è una norma che basa il calcolo della pensione sulla prestazione effettiva di lavoro e colpisce pesantemente coloro che hanno contribuzione figurativa anche se riconosciuta da leggi dello Stato a tutti gli effetti. Si tratta, per esempio, della disoccupazione, l'esposizione all'amianto, l'essere vittime da atti di terrorismo quindi si erano già riconosciute come prestazione effettiva di lavoro le giornate di assenza per donazione di sangue, i congedi parentali, le assenze per assistenza a familiari disabili, ma se quella stessa persona ha aderito ad azioni di sciopero o ha fruito del congedo matrimoniale o ha versato contributi volontari per raggiungere il nuovo requisito post Fornero, o ha avuto il riconoscimento del periodo di maternità obbligatorio fuori dal rapporto di lavoro o ha riscattato il periodo di maternità fuori dal rapporto di lavoro o il periodo di laurea ed è già pensionata rimane con la penalizzazione tutta la vita, 21.257 donne e 4.110 maschi;

gli stessi enti previdenziali Inps ed ex Inpdap si sono trovati in estrema difficoltà per rilevare per ogni singolo lavoratore, tutte le assenze non considerate «prestazione effettiva di lavoro» in un arco temporale superiore a 40 anni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premesse, al fine di intervenire con il primo provvedimento di riordino del sistema previdenziale per rimuovere le relative criticità.

9/2679-bis-

B/164. Gnecchi, Baruffi, Cuperlo, Beni, Giacobbe, Boccuzzi, Carra, Maestri, Incerti, Gribaudo, Gregori, Bolognesi, Berlinghieri, Albanella, Casellato, Murer, Martelli, Romanini, Rubinato.

La Camera,

premessi che:

al comma 711 dell'articolo 1 escludendo i pellet dalla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 si ingenera un aumento dell'IVA dal 10 al 22 per cento;

tale misura finirà per impattare pesantemente su un prodotto, il pellet, che si pone come elemento importante di valorizzazione della filiera del legno;

la filiera del legno è un importante segmento delle energie rinnovabili, sulla cui promozione l'Italia è ancora pesantemente in ritardo, e al tempo stesso è una filiera che può avere un importante ruolo nella valorizzazione di territori marginali ed in gran parte incolti o scarsamente valorizzati;

negli ultimi anni tutto il comparto delle energie rinnovabili è stato oggetto di significativi interventi di natura sia normativa che fiscale, che ne hanno significativamente ridotto i margini e ridotto le potenzialità espansive;

si rende necessario, anche per offrire un orizzonte maggiormente certo agli operatori dal settore, ridefinire un quadro organico di prospettive del settore sia per il comparto del legno che più in generale dell'insieme delle energie rinnovabili,

impegna il Governo

ad una revisione organica del quadro normativo, fiscale e degli incentivi dell'insieme dei settori della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in vista delle scadenze previste dagli obiettivi previsti per il 2020, ed alla luce delle opportunità di sviluppo di territori e settori che hanno significativi margini di crescita, anche con il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti.

9/2679-bis-B/167. **Taricco, Rubinato.**

La Camera,

considerato che:

il comma 310, interviene sulla legge istitutiva sui patronati (legge 30 marzo 2001, n. 152) modificando i requisiti, ai fini del riconoscimento dell'istituto, relativi all'articolazione territoriale sia delle confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori sia dell'istituto medesimo;

in particolare la lettera e) del paragrafo 3 inserisce due ulteriori fattispecie tra quelle che determinano lo scioglimento dell'istituto di patronato e di assistenza sociale, tra i quali un'attività rilevante ai fini del finanziamento di legge, sia in Italia che all'estero, in una quota percentuale non inferiore all'1,5 per cento del totale;

le disposizioni di questa parte della lettera e) trovano tuttavia applicazione «con effetto dall'attività dell'anno 2014». Il contrasto con l'intera impalcatura della norma è evidente. Il disposto inoltre contrasta con il principio del legittimo affidamento della certezza e dell'efficacia nel tempo degli atti, che non può essere retroattiva,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte a modificare la previsione del comma 310, paragrafo 3, lettera e), punto c-bis) considerando il 2015, e non il 2014, quale anno base di riferimento per l'individuazione dell'attività rilevante dei patronati, ai fini del finanziamento di legge.

9/2679-bis-B/187. Tancredi, Rubinato.

La Camera,

premesso che:

nelle aree montane e rurali del Paese è necessario garantire servizi e opportunità di crescita economica;

nei piccoli comuni montani e rurali, nelle aree appenniniche e alpine si assiste a un continuo impoverimento del tessuto sociale legato altresì alla chiusura di attività commerciali, industriali e artigianali;

nei piccoli comuni, negli ultimi decenni, il servizio postale grazie alla rete degli sportelli e alla consegna della corrispondenza ha permesso il mantenimento di un servizio fondamentale per la coesione delle comunità;

nella legislazione italiana è previsto il servizio postale universale a tutela dei diritti della cittadinanza;

la legge di stabilità, nel quadro del processo di privatizzazione di Poste spa, nell'attuale stesura prevede una possibile sostanziale modifica del servizio postale universale con il taglio di numerosi sportelli nelle aree montane nonché la riduzione a giorni alterni della consegna della corrispondenza;

Poste Italiane, nel piano industriale del prossimo triennio ha avallato le decisioni della legge di stabilità prevedendo un notevole ridimensionamento del servizio facendo leva sull'uso crescente di sistemi di trasmissione dei dati e delle informazioni sui canali digitali non utilizzabili e non completamente sfruttabili nelle aree montane rurali,

impegna il Governo

ad attivare ogni possibile azione in ordine al servizio postale universale al fine di garantire in tutti comuni un servizio postale funzionale e adeguato alle aree a bassa capacità di utenza e a rischio di fallimento di mercato.

9/2679-bis-B/194. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Zardini, Lodolini, Portas, Rubinato.